



Città di Lucca

Amministrazione comunale

A. - Servizio di Staff - Ufficio del Sindaco, Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico
Dirigente

Ordinanza n. 1323 del 21/08/2019

Oggetto: NOTTE BIANCA 2019 - DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, DELLE MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E ASPORTO E DELLA DETENZIONE DI CONTENITORI RIGIDI IN METALLO E VETRO.

L'ASSESSORE

premesso che


la vigente ordinanza 1051/2019, per i giorni del venerdì e del sabato nel periodo che va – per l'anno 2019 - dal 14 giugno al 21 settembre, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, vieta la vendita, per (solo) asporto, di bevande, aventi contenuto alcolico di qualunque gradazione;

tale divieto riguarda gli esercizi commerciali e artigianali, gli esercenti il commercio su area pubblica, i pubblici esercizi e i circoli privati, nonché i distributori automatici e qualsiasi altra ed eventuale tipologia di attività commerciale e vale in tutta l'area del Centro Storico di Lucca, comprese le Mura Urbane nonché nell'ambito di Via Mazzini, Piazza Curtatone, Piazzale Ricasoli, Viale Regina Margherita, Via dei Pubblici Macelli, Via Cantore, Via Balani, Via Dante Alighieri, Viale San Concordio, Via Savonarola, Via Carlo Piaggia, Via Nazionale e limitrofe, Via per Camaiole e limitrofe, Via Viviani e Via Urbiciani;

il dispositivo approntato deve tenere conto che la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi riguardo:

- la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori, sempre vietata;
- i limiti alla somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche (che deve essere interrotta dalle 03.00 alle 06.00, ai sensi dell'art. 6 c.2 del d.l. 117/2007) e comunque deve intendersi vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi (ai sensi dell'art. 14 bis c. 2 della l. 125/2001);
- i limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a mezzo di distributori automatici (vietata dalle 24.00 alle 07.00 e comunque nel rispetto delle prescrizioni idonee a impedire la vendita a minori di anni 16) e per la vendita da parte degli esercizi di vicinato (comunque interdetta dalle 24.00 alle 06.00);

in occasione della Notte Bianca- programmata per la notte tra il 24 e il 25 agosto prossimi - ed in ragione del prevedibile rilevante afflusso di persone, occorre effettuare una ricognizione dell'insieme delle regole vigenti con l'obiettivo di integrarle e rendere maggiormente efficace il sistema di prevenzione ai fini non solo della tutela dell'ambiente, della tranquillità e del riposo dei residenti e del patrimonio culturale (art. 50 comma 7 bis del d.lgs. 267/2000), ma anche della incolumità pubblica e della sicurezza urbana (art. 54 comma 4 e 4 bis del d.lgs. 267/2000), circoscrivendo al tempo stesso le aree interessate;



le disposizioni che seguono sono state previamente concertate con la Questura di Lucca;
quanto sopra premesso,

o r d i n a

- 1 che nel Centro Storico e sui Viali di Circonvallazione l'interruzione della attività di somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico di qualunque gradazione - già previsto dall'art. 6 c.2 del d.l. 117/2007 - in occasione dell'evento "Notte Bianca" sia anticipata alle ore 02.00 del 25 agosto;
- 2 che nel Centro Storico e sui Viali di Circonvallazione - con esclusione dei punti di vendita della grande distribuzione ivi situati - il divieto di somministrazione e l'asporto che determini la detenzione, da parte della clientela, fuori dai locali medesimi, di bevande, bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro o metallici, previsto dall'art. 42 c. 2 del regolamento di Polizia Urbana, sia anticipato alle ore 18.00 del 24 agosto;
- 3 che nel Centro Storico, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, sia vietata, per la generalità di coloro che affluiscono all'evento, la detenzione di recipienti e contenitori rigidi in metallo e/o vetro, dalle ore 21.00 del 24 settembre fino alle ore 6.00 del 25 settembre.

Significa che

i limiti alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche previsti da specifiche norme di legge e/o di regolamento, si intendono integralmente richiamati con il loro apparato sanzionatorio;


riguardo il divieto di cui al precedente punto 2) del dispositivo l'art. 42 del vigente Regolamento comunale di P.U. consente in ogni caso la possibilità di somministrare bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro o metallici all'interno dei locali e nelle aree all'aperto di pertinenza o nelle aree di suolo pubblico concesse ai medesimi;

la violazione del punto 1) del dispositivo che precede comporta l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 7.1.bis del d.lgs. 267/2000;

del contenuto della presente ordinanza è stata previamente data comunicazione al Prefetto per l'esame e la valutazione delle parti di competenza;

nel caso di controversia giudiziale, la materia disciplinata del presente provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR ed è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971;

gli estremi del presente provvedimento sono pubblicati nell'apposita partizione della sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23 del d.lgs. 33 /2013;



ai sensi dell'art. 21 bis della vigente l. 241/1990, il presente provvedimento è immediatamente efficace e, considerato che per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, lo stesso viene pubblicato all'Albo e sul sito istituzionale dell'ente, oltre che trasmesso agli Organi di Informazione locale, alle Forze dell'Ordine, alle associazioni di categoria interessate del commercio.

L'ASSESSORE
LEMUCCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.